

Edizione di sabato 26 gennaio 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

Partecipazioni in srl non sempre incompatibili con il forfettario

di **Sandro Cerato**

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – II° parte

di **Francesco Rizzi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Libertà di stabilimento ed esterovestizione

di **Marco Bargagli**

IVA

Il regime Iva applicabile alla cessione di autovetture

di **Federica Furlani**

PROFESSIONISTI

Conferimento dello studio in STP: i chiarimenti dell'Agenzia

di **Alessandro Bonuzzi**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Partecipazioni in srl non sempre incompatibili con il forfettario

di **Sandro Cerato**

Il **possesso di una partecipazione di controllo** di una **società per azioni** non determina alcun impedimento per l'accesso al regime forfettario per la persona fisica esercente un'attività d'impresa o professionale.

Come noto, la **Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha apportato importanti modifiche alla **disciplina dei contribuenti forfettari**, anche per quanto riguarda i requisiti di accesso da parte dei contribuenti che possiedono delle partecipazioni in altre società.

Più precisamente, mentre fino al 2018 non era possibile accedere al regime forfettario per la **persona fisica che contemporaneamente partecipava ad una società di persone o ad una associazione di cui all'[articolo 5 Tuir](#)**, ovvero ad una **società a responsabilità limitata** che aveva optato per la **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 116 Tuir](#), nella norma novellata dalla Legge di Bilancio 2019 si prevede che, a partire dal **2019**, costituisce **causa di esclusione**:

- la **contemporanea partecipazione in società di persone**, associazioni e imprese familiari di cui all'[articolo 5 Tuir](#);
- la **contemporanea partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario.

Mentre con riferimento alla partecipazione in società di persone non vi sono particolari novità (ad eccezione dell'inserimento delle "partecipazioni" in **imprese familiari**), con la conseguenza che non rileva in alcun modo né l'entità della partecipazione, né l'attività svolta dalla società partecipata (che può essere o meno riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario), per la **partecipazione in società a responsabilità limitata** i cambiamenti sono rilevanti poiché:

- in linea generale, **precludono l'accesso al regime forfettario** anche le partecipazioni nelle **società a responsabilità limitata che non abbiano optato per la trasparenza fiscale**;
- è tuttavia richiesto in primo luogo il **requisito del controllo** (anche indiretto) e la **riconducibilità dell'attività svolta dalla società stessa a quella svolta dalla persona fisica** che beneficia del regime forfettario.

L'inserimento di una causa di preclusione legata alla **partecipazione in una società di capitali**

(società a responsabilità limitata anche non trasparente) è nuova e pare non del tutto comprensibile, atteso che tali partecipazioni non determinano alcuna attribuzione diretta di reddito al contribuente, ma è necessario che la società deliberi l'attribuzione di utili (dividendi) ai soci.

Tuttavia, come detto, **non tutte le partecipazioni in società a responsabilità limitata precludono l'accesso**, ragion per cui sono compatibili con il regime forfettario:

- tutte le **partecipazioni non di controllo**, comprese quelle in società a responsabilità limitata che hanno optato per la **trasparenza fiscale** di cui [all'articolo 116 Tuir](#), con conseguente possibile "convivenza" tra **reddito soggetto a regime forfettario** (quello riveniente dall'attività svolta dalla persona fisica) e **reddito soggetto a tassazione ordinaria** (quello di partecipazione);
- tutte le **partecipazioni di controllo, diretto ed indiretto, in società che svolgono attività non riconducibili** (nemmeno indirettamente) a **quella svolta dal soggetto forfettario**. Anche in tal caso, laddove la partecipata abbia optato per la trasparenza di cui [all'articolo 116 Tuir](#), si realizza una "convivenza" tra un reddito soggetto a tassazione ordinaria (partecipazione) e reddito soggetto ad imposta sostitutiva (forfettario).

Va segnalato, infine, che **nessuna preclusione è prevista per l'accesso al regime forfettario da parte della persona fisica che detiene contemporaneamente una partecipazione in una società per azioni**, a prescindere dalla circostanza che la stessa permetta il controllo o che l'attività svolta sia riconducibile a quella esercitata in regime forfettario.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – II° parte

di Francesco Rizzi

Dopo l'analisi avviata con il [contributo](#) pubblicato nella giornata di ieri, si continua la trattazione partendo da un riepilogo del **trattamento Iva** nei rapporti **B2C** che, per comodità espositiva, si riassumerà nella seguente **tabella** esplicativa:

Paese del “cedente” soggetto Iva	Paese passivo dell’acquirente privato	Operazioni ai fini Iva	Riferimenti normativi
Italia	Italia	Operazione imponibile Iva	Articoli 2 e 7 bis D.P.R. 633/1972
	Paese Ue (diverso dall'Italia)	Disciplina delle “vendite a distanza”	Articolo 41 D.L. 331/1993
	Paese extra-Ue	Cessioni all'esportazione non imponibili	Articolo 8 D.P.R. 633/1972
Paese Ue (diverso dall'Italia)	Italia	Disciplina delle “vendite a distanza”	Articolo 40 D.L. 331/1993
Paese extra-Ue	Italia	Importazione imponibile Iva in Italia (Iva assolta in dogana)	Articolo 67 D.P.R. 633/1972

Con riferimento alle **vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese Ue**, tali operazioni:

- sono territorialmente **rilevanti** ai fini Iva **nel luogo del consumo** e quindi nel Paese dell'acquirente privato (cessionario), qualora siano state superate le cosiddette “**soglie di protezione**” fissate da ciascuno Stato membro (si veda in seguito per ulteriori dettagli) oppure “**per opzione**” (esercitata attraverso l'apposita annotazione nel **quadro VO** della dichiarazione Iva);
- sono territorialmente **rilevanti** ai fini Iva **nel Paese dove si trova il bene** al momento della cessione (secondo la regola generale prevista dall'[articolo 7 bis D.P.R. 633/1972](#)), qualora le suddette “**soglie di protezione**” non siano state superate.

Le **regole** appena esposte sono inoltre **applicabili** se sussistono le seguenti **condizioni**:

- gli **acquirenti** (cessionari) sono dei **privati**, ovvero dei soggetti ad essi **assimilati** quali:

- soggetti possessori di partita Iva ma **non** iscritti al **VIES**,
- enti, associazioni e altre organizzazioni **non soggetti** all'imposta ([articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)),
- **produttori agricoli** in regime speciale ([articolo 34 D.P.R. 633/1972](#));
- i beni ceduti **non** sono (**esclusioni oggettive**):
 - beni soggetti ad **accisa**;
 - **mezzi di trasporto "nuovi"**;
 - beni da **installare, montare** o **assiemare** dal fornitore o per suo conto;
- il **trasporto** dei beni è effettuato direttamente dal **cedente** o per suo conto nei confronti dell'acquirente.

Le “**soglie di protezione**” dei principali **Paesi europei** (che possono essere pari ad € 100.000,00 o ad un minor importo stabilito da ciascuno Stato membro) sono le seguenti:

paese UE	soglia di protezione (aggiornata all' 01/01/2017)
Austria	€ 35.000,00
Belgio	€ 35.000,00
Olanda	€ 100.000,00
Germania	€ 100.000,00
Grecia	€ 35.000,00
Spagna	€ 35.000,00
Italia	€ 35.000,00
Francia	€ 35.000,00
Portogallo	€ 35.000,00
Lussemburgo	€ 100.000,00
Finlandia	€ 35.000,00
Irlanda	€ 35.000,00
Malta	€ 35.000,00
Ungheria	€ 35.000,00
Slovenia	€ 35.000,00

Pertanto, qualora, **ad esempio**, un soggetto passivo italiano **ceda** beni per corrispondenza ad acquirenti **privati** francesi per un ammontare annuale **superiore** ad € 35.000,00 (si veda la superiore tabella), deve effettuare le cessioni **con Iva in Francia**. Se invece cedesse anche dei

beni per corrispondenza verso privati in Spagna per un ammontare annuale pari ad € 20.000,00 (e quindi per un importo **inferiore** alla “soglia di protezione” stabilita dallo Stato), **deve applicare l’Iva in Italia**, senza alcun obbligo di assolvimento dell’Iva in Spagna.

Nel caso in cui il **cedente** abbia **superato** la “soglia di protezione” **nel corso dello stesso anno**, tale superamento **non** ha effetto sulle operazioni effettuate **precedentemente** ([articolo 14 Regolamento UE 282/2011](#)). In tal caso, infatti, l’obbligo di imponibilità ai fini **Iva** nel Paese dell’acquirente **parte** dalla cessione che ha determinato lo “**sforamento**” ed avrà effetto anche per **tutte** le cessioni che saranno effettuate nella parte rimanente dell’anno **in corso** e nell’anno **successivo**.

In tali casi è ovviamente **necessario** che il cedente **non** abbia già **optato** in precedenza per l’applicazione dell’Iva nel paese Ue dell’acquirente e che **non** abbia già superato la “**soglia di protezione**” nell’anno precedente.

Con riferimento invece alle **vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese extraUE**, si applicano le ordinarie norme sulle esportazioni previste dall’[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#).

Deve pertanto essere emessa una fattura **non imponibile** ai sensi del predetto [articolo 8](#) ed è necessario **provare** l’avvenuta **esportazione**. Pertanto, ancorché **non** obbligatoria, è consigliabile emettere **comunque** la fattura in quanto è un documento ordinariamente richiesto in **dogana** ai fini dell’esportazione.

Esiste ovviamente l’**obbligo di registrazione** dell’operazione nel registro dei corrispettivi (qualora non si emetta la fattura) o nel registro delle fatture emesse.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Libertà di stabilimento ed esterovestizione

di **Marco Bargagli**

Come noto, ai sensi dell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **fiscalmente residenti in Italia**, quando per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni) hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale nel territorio dello Stato**.

Al fine di evitare **fenomeni di doppia imposizione economica**, i vari Stati hanno stipulato specifici **accordi internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio** che intervengono per **dirimere i casi** in cui il contribuente è considerato **residente in entrambi gli Stati contraenti**, conferendo prevalenza al criterio della **sede di direzione effettiva**, conosciuto come **"place of effective management"**.

Sul punto **l'Italia**, formulando **specifiche osservazioni all'articolo 4 del modello Ocse di Convenzione**, ha introdotto una **particolare riserva** per effetto della quale, nel determinare la **residenza fiscale di una società**, oltre alla **"sede della direzione effettiva"**, dovrà essere attribuita estrema rilevanza anche al **luogo nel quale viene svolta l'attività principale dell'impresa**.

In tema di **residenza fiscale**, si è recentemente **consolidato in giurisprudenza** un particolare **approccio ermeneutico**: attesa la fondamentale importanza dei principi di **libertà di stabilimento** e **libera prestazione di servizi**, in ambito comunitario **non può essere contestata l'esterovestizione societaria** se non si è in presenza di una **struttura di puro artificio**, ossia di **un soggetto che non svolge**, in realtà, **alcuna attività economica** ma è stato costituito con il solo scopo di **ottenere un indebito vantaggio fiscale**.

Con particolare riferimento al tema della **libertà di stabilimento**, è recentemente intervenuta la **Corte di cassazione** con le [sentenze n. 33234/2018](#) e [33235/2018](#), entrambe **pubblicate in data 21.12.2018**, con le quali è stato risolto un complesso e importante **caso di esterovestizione societaria** riguardante una società **appartenente ad un famoso Gruppo italiano** con sede **legale in Lussemburgo**.

In via preliminare, i supremi giudici hanno fornito la **definizione di esterovestizione**, ossia la **fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero**, in particolare in un Paese con un **trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale**, allo scopo di **sottrarsi al più gravoso regime nazionale**.

Il fenomeno in rassegna, per **assumere una connotazione abusiva**, deve avere come risultato **l'ottenimento di un vantaggio fiscale** che deve risultare, da un insieme di elementi oggettivi, lo

scopo essenziale dell'operazione.

In linea con la giurisprudenza comunitaria, infatti, tra due operazioni il contribuente non è obbligato a scegliere quella che implica il **pagamento di maggiori imposte** ma, al contrario, ha il **diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale.**

Gli ermellini passano poi ad esaminare la rilevanza, in tema di **residenza fiscale di una società o un ente**, del **principio comunitario della libertà di stabilimento**, istituto cardine che ha l'obiettivo di **permettere a un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato membro per esercitarvi le proprie attività** e di partecipare così, in **maniera stabile e continuativa**, alla **vita economica di uno Stato diverso dal proprio di origine e di trarne vantaggio**. Tuttavia, la **nozione di stabilimento** implica l'esercizio effettivo di **un'attività economica reale** per una durata di **tempo indeterminata**, nonché l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro.

Con particolare riguardo al **fenomeno della localizzazione all'estero della residenza fiscale**, la circostanza che una società **sia stata creata in un determinato Stato per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà.**

Quindi, una misura prevista dall'ordinamento tributario che **restringe la libertà di stabilimento** è ammessa soltanto se riguarda le **costruzioni societarie di puro artificio**, finalizzate ad **eludere la normativa dello Stato membro interessato.**

Di conseguenza, a parere degli ermellini, *“perché sia **giustificata da motivi di lotta a pratiche abusive**, una **restrizione alla libertà di stabilimento** deve avere lo scopo specifico di **ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale**”.*

In buona sostanza, concludono i supremi giudici, per individuare un **abuso del diritto di stabilimento** non rileva la **sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale**, ma occorre accertare se il trasferimento della sede societaria è **realmente avvenuto**, ovvero se l'operazione sia **meramente artificiosa**, avendo come scopo la creazione di una **forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.**

Ciò posto, i giudici di piazza Cavour passano ad esaminare la **normativa nazionale e convenzionale di riferimento**, illustrando le previsioni sancite dall'[articolo 73 Tuir](#) e dall'articolo 4 della **Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio** stipulata tra Italia e Lussemburgo che, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente, fanno esplicito riferimento al **criterio della “sede effettiva”.**

In merito, viene affermato che:

- la **nozione di “sede dell’amministrazione”**, in quanto **contrapposta alla “sede legale”**, si deve **ritenere coincidente con quella di “sede effettiva”**, intesa come il **luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee**, e cioè il **luogo deputato, o stabilmente utilizzato**, per l’accentramento – **nei rapporti interni e con i terzi** – degli organi e degli uffici societari in vista del **compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente**. Di contro, il criterio riferito all’**oggetto principale** identifica il luogo in cui si **concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente nonché i rapporti economici che esso intrattiene con i terzi**;
- per determinare il **luogo della sede dell’attività economica di una società** occorre prendere in considerazione un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la **sede statutaria**, il **luogo dell’amministrazione centrale**, il **luogo di riunione dei dirigenti societari** e quello, abitualmente identico, in cui si **adotta la politica generale di tale società**. Sul punto, possono rilevare anche altri elementi, quali il **domicilio dei principali dirigenti**, il **luogo di riunione delle assemblee generali**, di **tenuta dei documenti amministrativi e contabili** e di **svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie**, in particolare bancarie.

In linea con l’**orientamento espresso sul versante penale** dalla medesima Corte di cassazione, in caso di **società con sede legale estera non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva l’individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative**, qualora esso **s’identifichi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana**. Infatti, in tale circostanza, è necessario accertare anche che **la società controllata estera non sia costruzione di puro artificio**, ma **corrisponda a un’entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al suo atto costitutivo o allo statuto**.

Nel corso del **giudizio di legittimità** è emersa la necessità di **interpretare le informazioni ricavabili dalla documentazione extracontabile acquisita alla verifica fiscale** (in particolare dalle *e-mail*) in base al **complesso intreccio organizzativo e funzionale che intercorre tra una controllata e la sua controllante capo-gruppo**, che **fisiologicamente si risolve in un rapporto tra uffici e personale dell’una e dell’altra**, in quanto, come **rilevabile in sentenza**, *“resta difficile comprendere quale autonomia gestionale e finanziaria dovessero avere due semplici dipendenti per poter qualificare l’insediamento lussemburghese in termini di effettiva realtà...”*.

In buona sostanza, rilevano i giudici, *“si comprende, in realtà, che dietro quel ripetuto richiamo alla mancanza di autonomia gestionale e finanziaria si cela l’ispirazione di fondo dell’intera decisione: la predisposizione degli aspetti gestionali ed organizzativi dell’attività di ... interamente in Italia, lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi. Con il che, però, si ammette che qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva, sì da giustificare una sede amministrativa collocata in una struttura diversa da quella legale e i costi del personale dapprima distaccato, quindi direttamente assunto, che vi operava”*.

Sulla base dei sopra indicati **principi di diritto**, la suprema Corte di cassazione – accogliendo il

ricorso del contribuente – ha rilevato che il giudice di merito ha **esaurito la propria valutazione nella sbrigativa considerazione, meramente assertiva**, che *“il top management della ... operava in Italia”*, facendo leva su *“gli impulsi, gli incontri per assumere le decisioni riguardanti la realizzazione dell’attività sociale”*, **senza valutare l’attività comunque svolta in Lussemburgo**, che emerge proprio **dalla corrispondenza e-mail valorizzata in senso opposto e trascritta in ricorso**.



Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il regime Iva applicabile alla cessione di autovetture

di **Federica Furlani**

Il regime Iva applicabile alle cessioni di autovetture da parte di imprese e professionisti è strettamente legato al **regime di detrazione applicato al momento dell'acquisto**.

I **casi più frequenti** che si possono presentare sono i seguenti:

- **cessione autovettura con Iva integralmente detratta all'atto dell'acquisto**

Questa fattispecie, che si può presentare ad esempio nel caso di veicoli che costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa o utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività o ancora nel caso di agenti e rappresentanti di commercio (salvo uso promiscuo), comporta l'**assoggettamento a Iva con aliquota ordinaria** della relativa cessione.

- **cessione autovettura con Iva parzialmente detratta all'atto dell'acquisto**

Come noto, l'[articolo 19-bis1, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) della tabella B allegata allo stesso D.P.R. 633/1972 (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici), indipendentemente dalla classificazione del mezzo nell'ambito del codice della strada, è **ammessa in detrazione nella misura del 40%** se tali veicoli **non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa**, dell'arte o della professione.

L'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) prevede inoltre che “*per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la **detrazione è stata ridotta** ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la **base imponibile** è determinata **moltiplicando per la percentuale detraibile** ai sensi di tali disposizioni l'**importo determinato ai sensi dei commi precedenti**”.*

Di conseguenza se l'autovettura è stata acquistata con **Iva detratta al 40% (acquisto avvenuto dal 27.06.2007)** la base imponibile della cessione da assoggettare ad Iva è pari al 40% del corrispettivo pattuito.

L'importo della **cessione** in fattura dovrà pertanto essere così suddiviso:

- **una parte assoggettata ad Iva** nella misura ordinaria determinata sulla base della **percentuale in cui è stato possibile operare la detrazione** al momento

dell'acquisto

- la **quota residua** sarà **fuori campo Iva** ex [articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#)
- **cessione autovettura con Iva non detratta all'atto dell'acquisto**

Nel caso di cessione di un'autovettura che è stata **acquistata senza detrarre l'Iva**, l'operazione di successiva cessione deve considerarsi **esente Iva**. La norma di riferimento è l'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies\) D.P.R. 633/1972](#), la quale prevede l'esenzione per le cessioni a titolo oneroso che hanno per oggetto beni acquistati o importati **senza il diritto alla detrazione totale** della relativa imposta ai sensi degli [articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2](#).

È il caso di un'autovettura **non inerente all'esercizio dell'attività d'impresa**, arte o professione o di un'autovettura acquistata da soggetti che effettuano solo attività esenti Iva, quali medici o promotori finanziari, o che hanno un **pro-rata di indetraibilità del 100%**.

Si evidenzia che i soggetti che, effettuando solo **operazioni esenti Iva** ex **articolo 10** (escluse quelle di cui ai nn. 11, 18 e 19), hanno **optato, in base all'articolo 36-bis, per la dispensa dagli adempimenti Iva**, non possono beneficiare dell'esenzione di cui all'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies\), D.P.R. 633/1972](#), non essendo la norma che rende indetraibile l'Iva sugli acquisti (**articolo 36**) tra quelle citate dall'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies \(risoluzione AdE 16/E/2007\)](#). Devono pertanto **assoggettare ad Iva**, trattandosi di operazione imponibile, l'eventuale **cessione** dell'autovettura acquistata senza detrarre l'Iva in base all'opzione di cui all'[articolo 36-bis](#).

- **cessione autovettura da parte di ex minimo transitato in regime ordinario**

Per quanto riguarda il caso di cessione di un'autovettura acquistata da un contribuente durante la permanenza nel regime dei minimi, quindi senza aver detratto l'Iva sull'acquisto, che si trova ora in regime ordinario, bisogna considerare che lo stesso deve aver provveduto ad effettuare la **rettifica della detrazione** Iva nel primo anno di applicazione del regime ordinario.

Di conseguenza è come se lo stesso fosse stato sempre in regime Iva e quindi deve applicare l'imposta secondo le **modalità ordinarie** nel caso di successiva **cessione**, seguendo la casistica precedente (Iva detratta integralmente, non detratta, detratta parzialmente all'atto dell'acquisto).



Seminario di specializzazione

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

Scopri le sedi in programmazione >

PROFESSIONISTI

Conferimento dello studio in STP: i chiarimenti dell'Agenzia

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 125/2018](#) l'Agenzia delle entrate prende posizione sul corretto **trattamento fiscale** da applicare all'operazione di **conferimento** di uno **studio professionale** in una **società a responsabilità limitata**.

In particolare, nel caso affrontato, un **lavoratore autonomo** (odontoiatra) intende conferire il suo intero **studio professionale individuale**, composto dal **complesso organizzativo** comprendente:

- i beni materiali (arredi d'ufficio, impianti, strumenti, macchinari ecc.),
- i beni immateriali (software, costi pluriennali ecc.),
- i contratti in essere (il contratto di locazione dello studio,
- i contratti con i dipendenti e collaboratori, i contratti di utenza, i contratti di fornitura ecc.,
- eventuali crediti e debiti in essere,
- la "clientela" e
- l'"avviamento",

in una **società tra professionisti** (STP) già costituita in forma di **società a responsabilità limitata**, disciplinata dall'[articolo 10 L. 183/2011](#).

Per effetto del conferimento dello studio, il contribuente è destinato a ricevere in cambio esclusivamente la quota nella STP conferitaria, con una **partecipazione** al capitale e agli utili pari al **50%**.

Sotto il profilo delle imposte dirette, il conferimento determina il **passaggio** dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa. Per questa ragione, l'Agenzia ritiene che nel caso di specie **non** si possa applicare il **regime di neutralità fiscale** stabilito dall'[articolo 176 Tuir](#).

In effetti, non è soddisfatto il **presupposto soggettivo** richiesto dalla norma, giacché, appunto, il soggetto conferente **non esercita** (prima dell'operazione di conferimento) **alcuna impresa commerciale**, determinando il proprio reddito imponibile secondo **regole diverse** da quelle previste per gli imprenditori commerciali.

Quindi, a parere dell'Agenzia, atteso che il soggetto conferente è un **lavoratore autonomo**, non possono trovare applicazione le disposizioni contenute negli [articoli 9 e 54 Tuir](#). L'[articolo 9](#) assimila l'operazione di conferimento a quella di **cessione a titolo oneroso**, mentre l'[articolo](#)

[54](#) prevede che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le **plusvalenze dei beni strumentali realizzate**, fra l'altro, mediante cessione a titolo oneroso.

Ebbene, avendo **natura realizzativa**, il conferimento dello studio professionale in una STP è equiparato, agli effetti dell'Irpef, ad una operazione di **cessione di un bene strumentale**; pertanto, il valore della **plusvalenza imponibile** è dato dalla differenza tra il suo valore normale e il costo non ammortizzato.

Per quanto riguarda l'**Iva**, il regime applicabile all'operazione dipende dalla possibilità di considerare lo studio professionale alla stregua di un'**azienda** e quindi un "**complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa**" (ex [articolo 2555 cod. civ.](#)).

Siccome nel lavoro autonomo è di gran lunga **predominante l'attività personale del professionista** rispetto all'organizzazione dei beni materiali ed immateriali, a detta dell'Agenzia, lo **studio professionale non può qualificarsi alla stregua di un'azienda**.

Ne consegue l'impedimento di poter trattare il conferimento in questione come un'operazione non rilevante ai fini Iva ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#). Invece, trova applicazione il **comma 1** della medesima disposizione, costituendo i conferimenti in società, diversi da quelli che hanno per oggetto aziende, **cessioni di beni rientranti nel capo di applicazione dell'Iva** se posti in essere da un soggetto passivo d'imposta.



Seminario di specializzazione

**LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Scopri le sedi in programmazione >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La BCE rivede al ribasso i rischi sulla crescita economica dell'Area Euro

La BCE:

- **riconosce il rallentamento della congiuntura dell'Area Euro**
- **mantiene invariata la politica monetaria**
- **rivede al ribasso la valutazione dei rischi per la crescita**
- **supporta la rimodulazione delle aspettative di mercato sui prossimi rialzi dei tassi di interessi**

Come previsto, nel primo meeting di politica monetaria del 2019, **la BCE ha mantenuto invariato lo statement rispetto alla riunione dello scorso dicembre**, ribadendo il suo impegno a mantenere invariati i tassi di interesse “almeno fino all'estate del 2019, e in ogni caso per tutto il tempo necessario” e a reinvestire i titoli in scadenza per “un lungo periodo di tempo oltre la data in cui inizierà ad aumentare i tassi di interesse”, *ma ha rivisto al ribasso la propria valutazione dei rischi sulla crescita economica. Il Consiglio Direttivo è stato unanime nel riconoscere che i rischi sono ora rivisti al ribasso e nell'individuare le cause*, per lo più di natura esterna, nel: a) protezionismo commerciale, b) Brexit, c) rallentamento del ciclo globale guidato dalla Cina, d) nonché gli eventi legati all'industria automobilistica tedesca. Durante la conferenza stampa, Draghi ha sottolineato che la modifica della valutazione dei rischi potrebbe avere implicazioni per la condotta della politica monetaria, ma che il Consiglio Direttivo non ha per ora discusso una modifica. Durante la sessione di Q&A, **il Presidente Draghi ha ulteriormente spiegato che c'è stata unanimità anche nel valutare bassa la probabilità di una recessione nell'Area Euro**, dal momento che le condizioni finanziarie restano accomodanti, lo sviluppo del mercato del lavoro è positivo, i salari sono in accelerazione e la riduzione dei prezzi del petrolio dovrebbero sostenere il reddito disponibile delle famiglie. Inoltre, secondo la BCE, il miglioramento dei bilanci bancari europei (avvenuto negli ultimi

anni) ha messo l'economia al riparo e rende il Consiglio Direttivo fiducioso sul fatto che la decelerazione non si trasformerà in una recessione. Relativamente alle prossime mosse di politica monetaria, **il Presidente Draghi ha segnalato che non vi è alcuna fretta di annunciare nuove TLTRO per sostituire quelle che scadono il prossimo anno**, dichiarando che le TLTRO e le LTRO sono state in passato uno strumento efficace di politica monetaria, capace di ridurre la frammentazione del sistema bancario e di trasmettere in modo efficace l'allentamento di politica monetaria nei diversi paesi e ai diversi segmenti dell'economia. Quindi, nuove TLTRO saranno usate se necessario e quando vi sarà un'esigenza di politica monetaria e non in modo automatico. Tuttavia, è ragionevole attendersi, anche alla luce dei confronti interni avvenuti già durante questo meeting, che nella seconda metà del 2019 la BCE annuncerà nuove TLTRO, probabilmente di durata più breve rispetto a quella attualmente in vigore. Ricordiamo che le quattro tranche di finanziamenti al sistema bancario scadranno tra giugno 2020 e marzo 2021. Relativamente ai prossimi rialzi dei tassi **il Presidente Draghi, senza confermare in modo esplicito le attese del mercato, ha fatto capire che la recente rimodulazione delle stesse per un primo rialzo dei tassi dopo settembre 2019, risulta coerente con la funzione di reazione della BCE** e così facendo, i mercati stanno già assicurando condizioni finanziarie più accomodanti, attraverso l'appiattimento della curva dei rendimenti. Infatti, secondo il Presidente Draghi le condizioni di credito in generale restano accomodanti all'interno dell'Area Euro e le condizioni più restrittive identificate dall'ultima *lending survey* della BCE riguardano principalmente l'Italia. Nel nostro paese vi è evidenza che il peggioramento del contesto economico ha influenzato la domanda di credito e che le condizioni finanziarie per le imprese sono peggiorate. Infine, **il presidente Draghi ha voluto rassicurare i mercati sulle "munizioni" a disposizione della BCE**, nell'eventualità che il rallentamento economico divenisse permanente: Draghi ha dichiarato che "tutta la cassetta degli attrezzi è disponibile", suggerendo che gli acquisti di attività, i tassi di interesse negativi, un rafforzamento ulteriore della *forward guidance* restano tutte opzioni ancora percorribili qualora divenisse necessario.



SETTIMANA TRASCORSA

ECONOMIA MONDIALE: Le ultime stime del FMI certificano un rallentamento della crescita economica

Il FMI nelle sue stime del *World Economic Outlook* di gennaio 2019 prevede un rallentamento della crescita mondiale nel 2019: il Pil mondiale nel 2019 – al netto dell’inflazione – crescerà del 3,5% e non del 3,7% come previsto in ottobre 2018. Una decelerazione dello 0,2% deriva da una minor crescita in Europa (soprattutto per Germania e Italia) e in Asia, dove la crescita della Cina è stimata pari al 6,2% invece del precedente 6,6%. Il FMI ha, inoltre, rivisto al ribasso di un decimo di punto percentuale anche le proprie previsioni di crescita per il 2020 a 3,6%. A livello nazionale, il FMI ha però confermato le sue stime di espansione per gli USA a 2,5% nel 2019 e di rallentamento a 1,8% nel 2020 e per la Cina a 6,2% nel 2019. **La revisione più importante è stata quella subita dalla Germania, su cui pesa il rallentamento dei consumi privati e della produzione industriale.** L’economia tedesca dovrebbe crescere di 1,3% nel 2019 dal 1,9% precedente portando la crescita dell’Area Euro nel suo complesso a 1,6% da 1,9% del WEO di ottobre. Il peggioramento per il FMI è attribuibile all’introduzione di nuovi standard per l’emissione di gas inquinanti per le automobili, che obbligano i produttori tedeschi a una difficile conversione produttiva del settore automotive tedesco. Per il nostro Paese, le cui previsioni di crescita sono state riviste al ribasso di un -0,4% per l’anno in corso e sono imputabili a “preoccupazioni relative a rischi finanziari e relativi al debito pubblico”.

EUROPA: il PMI dell’Area Euro continua a rallentare

All’inizio della settimana le indicazioni provenienti dalla fiducia dei consumatori dell’Area Euro e dall’indice ZEW in Germania avevano lasciato sperare che si potesse iniziare a vedere un cauto miglioramento del ciclo economico dell’Area. Infatti, l’indice di fiducia dei consumatori compilato dalla Commissione Europea del mese di gennaio è aumentato in modo marginale da -8,3 a -7,9, guidato principalmente dal calo dell’inflazione a fine 2018. Pur non conoscendo ancora la scomposizione per paese, i principali indici di fiducia dei consumatori di

Thomson Reuters mostrano un miglioramento del *sentiment* in tutte le principali economie dell'Area Euro. In Germania l'indice ZEW è risultato migliore delle attese, in aumento a -15 dal precedente -17,5. Il consenso degli analisti prevedeva invece un ulteriore calo. L'indice ZEW delle *current conditions* è calato a 27,6 da un precedente 45,3, ancora al di sopra della media di lungo termine, ma una deviazione standard al di sotto del livello di settembre.

Tuttavia, ulteriori segnali negativi sono arrivati a metà settimana dai dati preliminari degli indici PMI relativi al mese di gennaio, che hanno deluso le attese, trascinati al ribasso dal manifatturiero tedesco e dai servizi francesi. L'indice relativo al manifatturiero è sceso a 50,5 dal 51,4 di dicembre, che era previsto stabile, mentre l'indicatore sui servizi è calato a 50,8 da 51,2, contro attese per un modesto rimbalzo a 51,5. Non sono ancora disponibili i PMI per Italia e Spagna. Negativo è stato anche l'andamento dell'IFO nel mese di gennaio. Il calo dell'indice IFO Business Climate a 99,1 a gennaio, da 101,0 a dicembre, è stato significativamente peggiore rispetto alle previsioni di consenso di 100,6 e rappresenta un ulteriore elemento di conferma per i timori di una stallo dell'economia tedesca. Rispetto alla metà dello scorso anno, il settore manifatturiero ha subito un forte rallentamento, ma l'indagine di gennaio mostra un calo in tutti i principali settori: produzione (da 14,9 a 11,2), servizi (da 27,0 a 24,5), costruzioni (da 29,3 a 20,0) e vendite al dettaglio (da 9,2 a 4,6). Un'ulteriore fonte di preoccupazione è il calo ancora più marcato nella componente delle aspettative, che è scesa da 97,3 a 94,2, ed è diminuita da oltre 100,0 recentemente a settembre.

USA: Le vendite di case esistenti a dicembre scendono al livello più basso in tre anni

Le vendite di case esistenti a dicembre sono scese del 6,4% a 4,99 milioni (consenso 5,25 milioni, valore precedente 5,32 milioni a novembre), segnando una variazione negativa pari a -10,3% a/a e raggiungendo il livello più basso da tre anni. Il prezzo medio di vendita è risultato in aumento del 2,9% a/a e pari a \$ 253,600, a fronte di scorte di invenduto in esaurimento. Gli economisti della NAR attribuiscono **il rallentamento in parte all'aumento dei tassi di interesse**. Inoltre, questo conferma i recenti segnali di allarme nel mercato immobiliare, tra cui l'indagine NAR che ha mostrato già un rallentamento del mercato immobiliare. **L'indice PMI manifatturiero è salito da 53,8 a 54,9**, mentre l'indice PMI si è ridotto da 54,4 a 54,2. I dettagli dei sondaggi sono in larga misura coerenti con il messaggio degli indici principali: le componenti relative ai nuovi ordini chiave, alla produzione e agli indici occupazionali sono tutti aumentati, anche nell'indice dei servizi la componente relativa ai nuovi business è aumentata.

ASIA: rallentano i dati sulla crescita cinese

In Cina, il **PIL di T4 si è attestato a 6,4% a/a (consenso 6,5%, valore precedente 6,5%)**. La crescita del 2018 è stata pari a 6,6%, la più bassa in 28 anni. La produzione industriale di dicembre è aumentata del 5,7% a/a (consenso 5,3% e valore 5,4% nel mese precedente). Le vendite al dettaglio sono aumentate dell'8,2% (consenso e valore precedente '8,1%). Gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti del 5,9% nel 2018 rispetto al consenso del

6,0% e del 5,9% in gennaio-novembre. Gli investimenti immobiliari sono diminuiti al 9,5% dal 9,7%. Le acquisizioni di terreni e le vendite di abitazioni commerciali per superficie hanno subito una decelerazione marginale. **Le esportazioni del Giappone hanno registrato il calo più marcato in due anni a dicembre**, trainate in gran parte dalla debolezza della Cina. Le esportazioni sono diminuite del 3,8% a/a (consenso -1,3% a/a), segnando il primo calo da settembre 2018 e il maggiore da ottobre 2016. Le importazioni sono aumentate dell'1,9% a/a, rispetto al consenso per un aumento del 3,7%, in forte rallentamento rispetto al 12,5% del mese precedente.

PERFORMANCE DEI MERCATI

A horizontal banner with a dark grey background on the left featuring a white lightbulb with radiating lines, and a white background on the right separated by a diagonal blue line. The text on the right includes the Euroconference CONSULTING logo, a tagline about expert support, and a link to learn more.

ec Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)